

**COMUNE DI MIGLIERINA
PROVINCIA DI CATANZARO**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.

Art. 2

Impianti sportivi comunali

1. Il Sindaco e l'Assessore allo Sport hanno il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, ispirandosi al principio del massimo utilizzo.
2. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale che cura gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell'impianto o per migliorare il servizio offerto.

Art. 3

Destinatari della concessione

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
 - a) - Enti di promozione sportiva
 - b) - Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva
 - c) - Istituzioni scolastiche
 - d) - Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - e) - Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
 - f) - Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive.

TITOLO II CONCESSIONE IN USO PER SPAZI E ORARI PRESTABILITI

Art. 4

Principi generali

1. La forma di concessione in uso degli spazi per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
 - ✓ Concessione in uso annuale
 - ✓ Concessione per uso straordinario
 - ✓ Concessione in autogestione
3. A tutti i concessionari degli spazi, qualunque sia la forma della concessione, si applica il titolo III del presente Regolamento.

Art. 5

Concessione in uso annuale: criteri per l'assegnazione degli spazi e modalità di concessione

1. Ai fini della programmazione di cui all'art. 2 e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo d'attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Miglierina.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati.
 - c) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, salve valutazioni diverse da parte della Giunta Municipale.
5. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 3 dovranno farne richiesta indirizzata al Sindaco. La richiesta deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo. Le domande presentate su moduli difformi da quello di cui sopra non saranno prese in considerazione.
6. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relative all'attività svolta.

Art. 6

Concessione per uso straordinario

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali possono essere autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 5 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.
3. Il richiedente, maggiorenne, inoltre, dovrà sottoscrivere un'apposita dichiarazione in cui dichiara di avere avvertito i partecipanti che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a suo carico e di tutti i presenti nell'impianto in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.
4. Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente,

tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti in tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

Art. 7

Concessione in autogestione

1. La struttura sportiva può essere concessa in totale autogestione ai soggetti richiedenti di cui all'art. 3 con esclusione dei singoli cittadini.
2. L'autogestione totale può essere disposta anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
3. Nel caso in cui sia concessa l'autogestione totale, è interamente a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo occorrenti.
4. Nel caso in cui lo spazio sia concesso in autogestione le tariffe sono ridotte nella misura stabilita dall'amministrazione comunale.

TITOLO III

UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Art. 8

Uso dell'impianto

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
5. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - Atleti od iscritti alle Associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della Società, Associazione o Ente;
 - Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
6. Gli istruttori e/o i responsabili debbono controllare che l'uso delle scarpe, per tutti quelli che entrano sul terreno di gioco, sia quello espressamente prescritto per ogni singola disciplina.
7. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
8. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
9. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Sindaco ed al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale i quali garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
10. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 9

Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall'Amministrazione

Comunale per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Le entrate relative spettano alla società che ha apposto la cartellonistica.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 10

Divieto di sub – concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

Art. 11

Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune
 - Rendere i locali, al termine delle attività, nelle stesse condizioni di pulizia ed agibilità in cui sono stati consegnati.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 12

Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione all'Ufficio tecnico comunale per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto

Art. 13

Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto della Giunta Municipale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro il mese successivo a quello di utilizzo dell'impianto.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste debbono essere autorizzate con deliberazione della Giunta Municipale.
6. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

Art 14 Penalità

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:
 - ◆ Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 - ◆ La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale svolge compiti di controllo sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere all'Amministrazione Comunale, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO A TERZI

Art. 15 Principi generali

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere affidati in gestione ai seguenti soggetti:
 - A. Associazioni e fondazioni costituite o partecipate dall'amministrazione comunale. Possono essere soci delle associazioni o fondazioni i soggetti di cui al precedente articolo 3, a condizione che abbiano la loro sede nel comune di Miglierina.
 - B. Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - C. Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - D. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici
 - E. Istituzioni scolastiche
 - F. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.
 - G. Imprese private.
2. In conformità degli indirizzi fissati dal presente Regolamento, gli impianti da affidare alle associazioni o fondazioni di cui al precedente comma 1 lettera A sono individuati con direttiva emanata dalla Giunta Comunale.
3. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2, gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:

- a) Per il primo anno di entrata in vigore del presente Regolamento: trattativa diretta con stipula di Convenzione.
- b) Per gli anni successivi:
 - ❖ nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nell'anno precedente da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile, per anziani e/o a favore di handicap: trattativa diretta con stipula di Convenzione.
 - ❖ Nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nell'anno precedente da più soggetti, in assenza di altre specifiche richieste, purché le società costituiscano un'Associazione temporanea di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore di portatori di handicap: trattativa diretta con stipula di Convenzione.
- c) In tutte le altre ipotesi: espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 16 **Condizioni di gestione**

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dall'Amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera della Giunta Municipale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il Comune si riserva il potere di indirizzo e controllo sull'attività del Concessionario relativamente alle attività effettuate all'interno degli impianti.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
6. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
7. Previa redazione di un piano economico l'amministrazione comunale può erogare, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 17 **Convenzione e Contratto di servizio**

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.
2. Il Concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti; la determinazione delle tariffe.
4. Se l'Amministrazione comunale lo reputasse necessario può chiedere al Concessionario la stipula di un Contratto di servizio per garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi offerti; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.

Art. 18
Verbale di consegna e di restituzione

1. Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature oggetto della concessione, alle società e ai gruppi sportivi, sarà redatto in contraddittorio un verbale da cui dovrà risultare il loro stato e la natura, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra.
2. Al termine dell'attività, sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale.
3. Ogni danno arrecato ai locali, alle attrezzature o le sottrazioni di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente all'Ufficio tecnico comunale.
4. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'uso degli impianti sarà responsabile il gruppo o la società concessionaria nella persona del firmatario della domanda di concessione in uso degli stessi, a cui saranno addebitate le spese sostenute per l'eliminazione del danno.

Art. 19
Manutenzione ordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti, nei modi e nei termini che dovranno essere specificati nella Convenzione regolante i rapporti tra Concessionario ed Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla Legge 46/90 art.10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.L.19/9/94 n.626 e successive modificazioni.
3. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 20
Manutenzione straordinaria e attrezzature

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con l'Ufficio finanziario, comunica la decisione di poter effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 10.000,00 IVA esclusa, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Per l'esame delle richieste pervenute il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, sentiti il Sindaco e l'Assessore allo sport, stabilisce gli interventi che possono essere effettuati dai Concessionari, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute. Le modalità per l'esecuzione dei lavori da parte del Concessionario sono definite con apposita delibera di Giunta Comunale, proposta dall'Assessore allo Sport.
3. Nel caso si presentino ulteriori necessità, con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, è possibile modificare e/o integrare l'elenco dei lavori che possono essere effettuati dal concessionario.
4. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre, qualora l'importo dei lavori vi siano specifiche disposizioni di legge che la richiedano, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:
 - a) Progetto preliminare dei lavori da realizzare;
 - b) Dichiarazione di conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) Dichiarazione di congruità dei prezzi.

5. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.

Art. 21

Revoca e diritto all'informazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico per gravi inadempienze, per mancata manutenzione dell'impianto, senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Art. 22

Contributi su migliorie

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, inoltrata secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, l'Ufficio tecnico comunale, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

Art. 23

Personale adibito all'impianto

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Art. 24

Manifestazioni aperte al pubblico

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza.

2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il Concessionario deve obbligatoriamente comunicare all'Ufficio tecnico comunale il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
4. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

Art. 25
Disposizioni finali

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, s'intendono pertanto abrogate.
2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.